2021

N. 229 SENT.
N. 1355/20 R. G.
N. 2712/21 CRON

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente

Sentenza ex art. 429 cpc

Causa avente ad OGGETTO: "RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI"
nella causa per controversia *di previdenza ed assistenza sociale* promossa da:

rappresentato e difeso dall'Avv - *Ricorrente* -

contro

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif. dall'Avv.

- *Convenuto* -

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 11.2.20 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che l'INPS aveva negato al ricorrente la ricongiunzione nella CNPADC dei periodi contributivi registrati presso Gestione separata e Gestione dipendenti pubblici e privati.

L'I.N.P.S. si è costituito negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.

****

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La domanda è stata correttamente inoltrata alla CNPADC in quanto Cassa presso cui il ricorrente è attualmente iscritto e presso la quale si chiede la ricongiunzione in entrati dei pregressi periodi di contribuzione presso INPS. Non rileva neppure il fatto che la contribuzione versata nel FPLD e nella cassa CPDEL non sia stata ancora certificata dagli enti locali (trattandosi peraltro di contributi molto risalenti nel tempo) perché è onere dell'INPS attivarsi a fronte della richiesta di ricongiunzione da parte del ricorrente.

Nel merito la Cassazione ha chiarito con la **sentenza n. 26039 del 2019** che " *Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, l. n.*

*45/1990 e 2, commi 26 e ss., I. n. 335/1995, 1, comma 1, d.lgs. n. 184/1997, 15 preleggi e 1, comma 19, I. n. 335/1995, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione. Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 I. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, **un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione***".

Alla luce di questa pronuncia chiarissima della Suprema Corte, che si pronuncia sulle medesime questioni formulate dalla difesa dell'INPS nel presente giudizio, rigettandole, pienamente condivisa da questo giudice, non può che concludersi per l'accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla ricongiunzione di tutti i periodi contributivi presso INPS in favore della CNPADC, ordinando all'INPS di provvedere alla predetta ricongiunzione;
2. condanna altresì l'INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1200,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Taranto, 1.2.21

Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE